

Legge regionale 22 ottobre 2024, n. 34

Disposizioni per la proroga di graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di enti e aziende del servizio sanitario regionale.

(BURC n. 219 del 22 ottobre 2024)

Art. 1

(Proroga graduatorie vigenti)

1. Al fine di assicurare la continuità del servizio sanitario regionale e l'efficienza amministrativa nonché garantire il buon andamento e il contenimento della spesa regionale, è prorogata di ulteriori ventiquattro mesi dalla scadenza l'efficacia delle graduatorie approvate nell'anno 2022 all'esito delle procedure concorsuali di enti e aziende del servizio sanitario regionale.

Art. 2

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, trovando copertura finanziaria sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti e aziende del servizio sanitario regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.